

Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Capo I

Procedure informatizzate

Art. 65

(Finalità)

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 17/2007, la Regione avvia un processo di automazione delle operazioni elettorali al fine di:

- a)** semplificare le operazioni elettorali in tutte le fasi del procedimento;
- b)** eliminare gli errori materiali;
- c)** mettere tempestivamente a disposizione degli utenti le informazioni gestite.

2. Le disposizioni del presente titolo possono trovare applicazione in tutte le consultazioni elettorali e referendarie disciplinate da legge regionale.

Art. 66

(Modalità)

1. L'automazione delle operazioni elettorali si realizza mediante l'impiego integrato, oltre a quelli tradizionali, di strumenti informatici e telematici che consentono:

- a)** la raccolta telematica delle notizie concernenti la presentazione e l'ammissione delle candidature;
- b)** la verbalizzazione informatizzata delle operazioni di ammissione delle candidature;
- c)** la raccolta telematica delle notizie concernenti lo svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio;

- d)** la verbalizzazione informatizzata delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione;
- e)** la trasmissione telematica dei risultati dello scrutinio dagli Uffici elettorali di sezione agli uffici competenti all'attribuzione dei seggi;
- f)** lo svolgimento con modalità automatizzate delle operazioni di attribuzione dei seggi e della relativa verbalizzazione;
- g)** l'archiviazione integrata dei dati concernenti le consultazioni elettorali.

Art. 67

(Applicazione)

- 1.** La Regione fornisce o adegua gli strumenti informatici necessari per l'automazione delle operazioni elettorali.
- 2.** Al fine di garantire la regolare operatività dei sistemi, è consentito l'accesso agli uffici elettorali di personale tecnico appositamente incaricato.
- 3.** La Regione organizza specifici programmi di formazione destinati alle persone a vario titolo chiamate a utilizzare procedure automatizzate nell'ambito delle operazioni elettorali.
- 4.** La Regione, per favorire l'automazione delle operazioni elettorali, può concedere ai comuni e alle province finanziamenti per l'acquisto di apparecchiature informatiche conformi agli standard regionali.